

DECISIONE n. 1/2019 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA IL GHANA, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

del 2 dicembre 2019

relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea [2019/2233]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2016 e applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81,

visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Ghana.
- (2) A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni a esso acclusi.

Articolo 2

L'articolo 81 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«*Articolo 81*

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.»

Articolo 3

L'Unione trasmette al Ghana la versione in lingua croata dell'accordo.

Articolo 4

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Ghana nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia nel Ghana purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 15 dicembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nel Ghana o nella Repubblica di Croazia.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

